

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3984

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARELLA, BERNASCONI, CAMERINI,  
LAURIA Baldassare, MANARA, MIGNONE, MONTELEONE,  
NAPOLI Roberto, TOMASSINI e VALLETTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999**

—————

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli anni si è dovuto constatare un certo divario tra le definizioni dei vari gradi di *handicap* visivo contenute nella legislazione speciale vigente, sorte per il raggiungimento di finalità diverse, e le classificazioni utilizzate dalla medicina oculistica, sia in campo nazionale che internazionale.

Scopo della presente legge consiste nell'introdurre nell'ordinamento giuridico nuove modalità di classificazione e quantificazione delle ridotte funzioni visive.

Come precisato nell'articolo 1, le definizioni che si propongono non comportano di per sé modificazioni alla normativa vigente riguardante le prestazioni di natura economica e sociale che, pertanto, permangono disciplinate dalle norme speciali esistenti.

Per «privi della vista» la legislazione vigente intende «coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo non superiore a 1/10 in ambedue gli occhi con eventuale correzione».

Nell'ambito dei «privi della vista» la legge 27 maggio 1970, n. 382, distingue tre livelli di minorazioni:

ciechi totali: per cecità totale si intende la mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce;

ciechi parziali con residuo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;

privi della vista con residuo visivo superiore a 1/20 e non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi.

Il Ministero del tesoro — Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di

guerra — con propria circolare interpretativa, n. 14 del 28 settembre 1992, ha assimilato alla cecità totale la percezione del moto della mano e alla cecità parziale la conta delle dita, proprio nell'intento di perfezionare, attraverso una norma interna, le definizioni lacunose prima riportate.

L'inquadramento dei «privi della vista» attualmente adottato dalla legislazione italiana, appare oggi superato nella terminologia, ma soprattutto incompleto, in quanto esclude categorie di minorati visivi sicuramente bisognose di riconoscimento, indipendentemente dalla eventuale erogazione in loro favore di prestazioni economico-socio-assistenziali che — si ripete — permangono disciplinate dalla vigente normativa, al pari di quelle contemplate dalla legge, in particolare gli ipovedenti e i soggetti con minorata visione periferica.

Il Gruppo italiano per lo studio dell'ipovisione (GISI) e l'Unione italiana ciechi (UIC) hanno elaborato, in armonia con i dati di commissioni e gruppi di studio internazionali una classificazione delle minorazioni visive, nella quale (come risulta dalla seguente tabella) si distinguono l'ipovisione centrale, dovuta ad una riduzione più o meno grave della acutezza visiva e l'ipovisione periferica, provocata da una perdita più o meno rilevante del campo visivo, ambedue suddivise in tre livelli: ipovisione grave, moderata e lieve. Le definizioni di tale tabella sono contenute negli articoli da 2 a 6 del disegno di legge.

MINORAZIONE VISIVA  
CLASSIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE

MINORANZA VISIVA					
CENTRALE			PERIFERICA		
GRAVITÀ	VISUS RESIDUO	GRADO	GRAVITÀ	RESIDUO PARIMETRICO	GRADO
Minorazione assente	$>3/10$	0	Minorazione assente	$\geq 60\%$	0
Ipovisione centrale lieve	$\leq 3/10 - > 2/10$	1	Ipovisione periferica lieve	59%-50%	1
Ipovisione centrale moderata	$\leq 2/10 - > 1/10$	2	Ipovisione periferica moderata	49%-30%	1
Ipovisione centrale grave	$\leq 1/10 - > 1/20$	3	Ipovisione periferica grave	29%-10%	2
Cecità centrale relativa	$\leq 1/20 - > 1/200$	4	Cecità periferica relativa	9%-3%	3
Cecità centrale assoluta	Moto della mano ombra e luce-spenso	5	Cecità periferica assoluta	$\leq 3\%$	4

Il danno dell'acutezza visiva viene espresso in decimi di acutezza visiva residua o suoi sottomultipli (ventesimi, cinquantiesimi, centesimi); il danno del campo visivo è espresso in residuo perimetrico percentuale.

L'ipovisione centrale inizia quando il residuo dell'acutezza visiva binoculare scende sotto i 4/10; l'ipovisione periferica inizia quando il residuo perimetrico bilaterale scende sotto il 60 per cento. Infatti, al di sotto di tali livelli funzionali, si instaura la disabilità visiva.

Se si confronta la classificazione della legislazione italiana con quella del GISI-UIC si nota che le minorazioni visive con residuo contemplate attualmente dalla legge

corrispondono solo in parte a quelle previste dalla classificazione del GISI e dell'UIC.

In particolare, non figurano nella vigente normativa i soggetti con *visus* residuo  $\leq 3/10$  e sono del tutto ignorati i soggetti con minorazioni visive periferiche, che tuttavia necessitano di un riconoscimento della loro disabilità.

Il presente disegno di legge, che, come si è già detto, ha l'unico scopo di fornire una più aggiornata definizione delle minorazioni visive meritevoli di riconoscimento, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle regioni o degli enti locali e, pertanto, si confida nella sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Campo di applicazione)*

1. La presente legge disciplina e definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

## Art. 2.

*(Definizione di ciechi totali)*

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

## Art. 3.

*(Definizione di ciechi parziali)*

1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

## Art. 4.

*(Definizione di ipovedenti gravi)*

## 1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

## Art. 5,

*(Definizione di ipovedenti medio-gravi)*

## 1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

## Art. 6.

*(Definizione di ipovedenti lievi)*

## 1. Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.





